



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
*"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"*

DECRETO COMMISSARIALE N. 9 DEL 13 GENNAIO 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 DEL
D.LGS. 163/2006**

- VISTO** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- PRESO ATTO** che il Commissario Straordinario, al fine del raggiungimento degli obiettivi di programma, ha costituito una struttura amministrativa e tecnica;
- VISTO** l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 che prevede la possibilità di avvalersi del personale degli uffici dello stesso citati, per



l'espletamento di tutte le attività il Commissario Straordinario Delegato e che inoltre recita " le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/10;

CONSIDERATO che il suddetto comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n.163/2006 ha previsto, tra l'altro, che la somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

RITENUTO pertanto di definire i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/10.

Avvalendosi dei poteri definiti nei DD.PP.CC.MM. del 10 Dicembre 2010 e del 20 Luglio 2011,

DECRETA

Art. 1

Sono stabiliti, i criteri di ripartizione e la percentuale effettiva del fondo, previsto ai sensi del combinato disposto del comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/10, di cui agli allegati al presente Decreto.

Art. 2

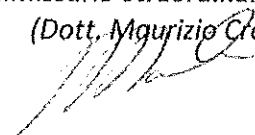
I criteri di cui all'art. 1 si applicano al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato si avvale ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Gennaio 2011.

Art. 3

Il presente Decreto ed i relativi allegati verranno notificati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Tutela del Territorio e delle risorse idriche.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Dott. Maurizio Croce)



d

ALLEGATO 1
CRITERI DI RIPARTIZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO
DAL COMMA 5 DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N 163/2006 E SS.MM.II E DEL D.P.R. n. 207/10.

Art. 1
Ambito d'applicazione e definizione

1. I criteri in oggetto hanno lo scopo di ripartire il fondo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii., nel seguito indicata come "Legge". Si precisa che con la dizione "Regolamento" si intende il D.P.R. n. 207/10.
2. I presenti criteri di ripartizione si applicano al personale in servizio presso la Struttura Commissariale e/o presso le Strutture di cui il Commissario Delegato si avvale ai sensi dell'Art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Gennaio 2011.

Art. 2
Destinazione del fondo

Il fondo di cui all'art. 1 comma 1 del presente Decreto è ripartito, in ragione dei criteri in seguito elencati, tra le seguenti figure professionali operanti per ciascun appalto:

- Responsabili unici del procedimento;
- Incaricati della progettazione;
- Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Incaricati della direzione lavori;
- Collaudatori tecnico amministrativo;
- Collaboratori tecnico-amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento.

Art. 3
Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 1 del presente Decreto è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, compresi gli oneri per la sicurezza.

L'importo del fondo si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

2. In conformità alle prescrizioni di cui al disposto del comma 5 dell'art. 92 del d.lgs. n 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata, in ragione dell'entità di ciascun lavoro, come segue:

- A) Per importi dei lavori sino ad € 1.000.000: 2,00%;
- B) Per importi dei lavori superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000: 1,90%;
- C) Per importi dei lavori superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000 : 1,80%;
- D) Per importo dei lavori superiori ad € 25.000.000 : 1,70%.

3. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta dovranno essere inseriti tra le



somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

5. Per le opere di importo sino ad € 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- A) responsabile unico del procedimento: 25%;
- B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori e collaudatore: 55%;
- C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento: 20%.

6. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 5 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento, in conformità alle percentuali indicate nell'allegato A) al presente.

7. Per le opere di importo superiore ad € 1.000.000, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione del lavoro secondo le seguenti percentuali:

- A) responsabile unico del procedimento: 25%;
- B) redattori del progetto, coordinatori piano di sicurezza, direzione lavori: 52%;
- C) collaboratori tecnici e amministrativi alla progettazione, alla direzione lavori e al responsabile unico del procedimento: 23%.

8. Le quote di cui ai punti A), B) e C) del precedente comma 7 vengono ripartite, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa, su proposta del responsabile unico del procedimento in conformità alle percentuali indicate nell'allegato B) al presente.

9. Le prestazioni relative al punto B) dei commi 5 e 7, si intendono per le attività di seguito riportate:

- per la parte progettuale, con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 della Legge e dei corrispondenti articoli di regolamento;
- per la redazione del piano di sicurezza e per il coordinamento in fase esecutiva, di tutta l'attività prescritta dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- per la direzione lavori con tutta l'attività prevista dal regolamento fino alla predisposizione del conto finale e alla eventuale redazione del certificato di regolare esecuzione;
- per il collaudo con l'attività prevista dal regolamento per il collaudo definitivo, la revisione tecnico contabile totale incluse le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e di dattilografia. Al collaudatore è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le visite di collaudo anticipato dalla struttura di appartenenza.

10. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 7 non svolte dai dipendenti della Struttura Commissariale e dai relativi uffici di cui il Commissario Delegato - Soggetto Attuatore si avvale, ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto.

11. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo munito degli elaborati previsti dall'art. 93 della Legge e dai relativi articoli del regolamento l'aliquota da corrispondere al nucleo tecnico comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

12. Nel caso in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta l'aliquota prevista per il collaudo.

Art. 4

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1 comma 1 del presente Decreto, il personale interessato è quello individuato dall'art. 2 del presente Decreto, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere.

2. Il responsabile unico del procedimento è un tecnico, in servizio presso la Struttura Commissariale e presso i relativi uffici di cui il Commissario Straordinario Delegato si avvale, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, e/o un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

3. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Commissario Straordinario Delegato, anche su proposta degli Uffici di cui lo stesso si avvale. Qualora il responsabile unico del procedimento fosse stato già nominato dagli Uffici di cui il Commissario Straordinario Delegato si avvale, lo stesso dovrà procedere con un nuovo provvedimento di nomina, eventualmente anche di ratifica del precedente conferimento di incarico.

4. L'incarico conferito dal Commissario Straordinario Delegato al responsabile unico del procedimento può essere, secondo le esigenze di ufficio, anche unitario per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ciascun intervento.

Art. 5

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito, compreso il maggiore importo lordo derivante dall'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive in aumento.

2. L'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive in aumento, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali verrà liquidata al direttore dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi applicando al maggior importo lordo la sola aliquota delle tabelle A e B relative alla progettazione esecutiva.

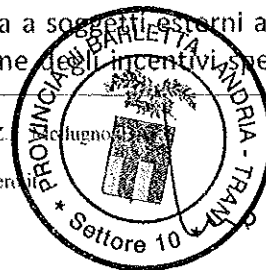
3. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento in conformità a quanto indicato ai commi 5 e 7 dell'art. 3 dei presenti criteri, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1.

4. Il Decreto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Commissario Straordinario Delegato, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente responsabile unico del procedimento.

5. L'Incentivo può essere liquidato:

- al nucleo tecnico di progettazione ed al coordinatore della sicurezza per la progettazione, prima dell'affidamento dei lavori dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo/definitivo ed il relativo finanziamento;
- al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ed al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- al responsabile unico del procedimento ed alla relativa struttura di supporto il 50% alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito dell'espletamento delle procedure di gara dopo la predisposizione degli atti di gara e affidamento dei lavori e al 50% dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

6. Nel caso in cui la progettazione definitiva/esecutiva venga affidata a soggetti esterni agli Uffici del Commissario Straordinario Delegato, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti al



personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte, con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Commissario ritenga, a propria discrezione, di non realizzare l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto esclusivamente per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al nucleo di progettazione.

Art. 6

Sostituzione del responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente;
- c) rinuncia all'incarico;
- d) revoca del mandato per disposizione del Commissario Straordinario Delegato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento subentrante sempre con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

2. Intervenuta la sostituzione del responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 7

Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle tabelle A) e B) allegate, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Commissario Straordinario Delegato, sentito il responsabile unico del procedimento.

3. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

4. Il responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferma restando la facoltà del Commissario Straordinario Delegato di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 8

Disposizione finale

1. I presenti criteri, che si applicano esclusivamente alle opere o lavori, o fasi di esse (progettazione, affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina della Legge, costituiscono parte integrante del decreto di approvazione.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.



Allegato A (≤ 1.000.000 €)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DAL COMMA 5 DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N 163/2006 E SS.MM.II E DEL D.P.R. n. 207/10

A) Responsabile del procedimento	25%
Responsabile del procedimento	25,00%
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza e collaudo	55%
Progettazione preliminare	3,00%
Progettazione definitiva	20,00%
Progettazione esecutiva	6,00%
Redazione piano di sicurezza	2,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	4,00%
Direzione lavori e contabilità	12,00%
Collaudo amministrativo	8,00%
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	20%
Struttura di supporto al R.U.P.	5,00%
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	5,00%
Progettazione esecutiva	3,00%
Direzione lavori e contabilità	5,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.	1,00%

Allegato B (>1.000.000 €)

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DAL COMMA 5 DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N 163/2006 E SS.MM.II E DEL D.P.R. n. 207/10

A) Responsabile del procedimento	25%
Responsabile del procedimento	25,00%
B) Redattori del progetto e piano di sicurezza	52%
Progettazione preliminare	3,00%
Progettazione definitiva	21,00%
Progettazione esecutiva	7,00%
Redazione piano di sicurezza	3,00%
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5,00%
Direzione lavori e contabilità	13,00%
C) Collaboratori tecnici alla progettazione e D.L. e R.U.P.	23%
Struttura di supporto al R.U.P.	6,00%
Progettazione preliminare	1,00%
Progettazione definitiva	5,00%
Progettazione esecutiva	4,00%
Direzione lavori e contabilità	6,00%
Collaboratori amministrativi alla progettazione e D.L.	1,00%



